

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli articoli 7, 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'articolo l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, così come modificati dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 02.03.2012 convertito con modifiche dalla legge n. 44 del 26.04.2012 con i quali:

- è stata anticipato, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l'IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l'ICI;
- è stato esteso l'assoggettamento all'imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- sono state rettificata le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni rispetto all'ICI attraverso la modifica dei moltiplicatori delle rendite;
- è stata confermata l'esenzione anche dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane (articolo 7, comma 1, lettera h) del D.lgs n. 504/1992), in attesa di una ridefinizione dell'elenco dei comuni classificati montani;
- è stata confermata la riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico o artistico;

Analizzate, in particolare, le seguenti novità introdotte dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del D.L. n. 16 del 02.03.2012 convertito con modifiche dalla legge n. 44 del 26.04.2012:

a) modalità di versamento per l'anno 2012:

- il pagamento della prima rata ha scadenza 16 giugno 2012 e deve essere effettuato nella misura del 50% di quanto dovuto applicando agli immobili le aliquote di base e le detrazioni di base previste dalla normativa statale; la seconda rata è versata a saldo entro il 16 dicembre 2012 per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;
- è concessa la facoltà per il contribuente (in luogo del pagamento in due rate) di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di abitazione principale e pertinenze in tre rate, di cui le prime due calcolate ad aliquota base e detrazioni base e da pagarsi entro il 16 giugno ed il 16 settembre 2012; la terza rata è versata entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;

b) accertamento convenzionale:

- i Comuni iscrivono in bilancio di previsione l'entrata da IMU in base agli importi stimati per ciascun Comune dal Dipartimento delle finanze. Si tratta di un accertamento convenzionale che viene rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio ed ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del Dipartimento delle finanze ai sensi dell'accordo Stato-città e Autonomie locali sottoscritto il 1° marzo 2012;

c) variazione aliquote e detrazioni da parte dello Stato:

- in esito ai risultati del gettito della prima rata di acconto IMU, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvederà alla modifica delle aliquote, delle variazioni e delle detrazioni stabilite dalla normativa per assicurare allo Stato l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012: tutto ciò dovrà avvenire entro il 10 dicembre 2012;

d) variazione regolamento comunale IMU, aliquote e detrazioni da parte dei Comuni

- entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati e in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del D.lgs n. 267/2000 e all'articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006, i comuni possono approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni dell'IMU.

Considerato che le aliquote base sono state previste dalla sopraccitata normativa nella misura:

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità per il Comune di incrementare o decrementare fino a 0,2 punti percentuali l'aliquota base;
- dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità per il Comune di decrementare l'aliquota base fino a raggiungere lo 0,1%;
- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità per il Comune di incrementare o decrementare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota base;

Tenuto conto che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può in ogni caso superare l'importo massimo di euro 400,00 e da intendersi in aggiunta alla detrazione base di 200,00 Euro (detrazione massima 600,00 euro);

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento; la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

Dato atto che nella predisposizione del bilancio per l'anno 2012 si è provveduto:

- ad effettuare un'attenta analisi delle spese programmate, provvedendo al contenimento di alcune voci di spesa;
- ad analizzare tutte le voci di entrata, dalle quali si evince in modo sostanziale che l'introduzione dell'IMU ha penalizzato il Comune in quanto nel calcolo dell'invarianza di gettito IMU rispetto all'ICI è stato preso come importo di riferimento la media delle riscossioni ICI 2009/2010 con una perdita di gettito di circa 100.000,00 euro rispetto all'accertato ICI 2011. Occorre, inoltre, fare i conti con l'ulteriore taglio ai trasferimenti effettuato sempre in proporzione al gettito Imu e ad oggi quantificato in 40.000,00 euro;

Considerata, pertanto, la necessità di disporre di maggiori risorse finanziarie per far fronte alla normale attività dell'ente, risorse che in parte si propone di reperire con contenuto aumento dell'aliquota IMU sugli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, per garantire il mantenimento degli attuali livelli di servizio erogati alla collettività, aliquote e detrazioni, conseguentemente, da approvare come segue:

• ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

- conferma dell'aliquota di base dello 0,4% e delle detrazioni previste dalla legge

• FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

- conferma dell'aliquota di base dello 0,2%

(l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 al comma 1-ter ha previsto l'esenzione di queste tipologie di fabbricati se ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT – in base alla previsione normativa queste tipologie di fabbricato in Comune di Chiuro non scontano l'IMU, salvo diversa successiva previsione di legge)

• ALTRI IMMOBILI

- aumento di 0,5 punti percentuali rispetto all'aliquota di base prevista dalla legge - allo stato attuale l'aliquota passa dallo 0,76% allo 0,81%

Dato atto che la presente proposta è contenuta nella deliberazione n. 38 adottata dalla Giunta Comunale in data 7 maggio 2012;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 - che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici» di conversione del D.L. 201 del 6.12.2011;

Acquisito, altresì, il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.;

Preso atto dell'intervento del sindaco Tiziano Maffezzini che illustra sinteticamente la proposta evidenziando le conseguenze penalizzanti sul bilancio comunale derivanti dalla legge di stabilità e dalle successive stime di stanziamenti IMU effettuate dal M.E.F.;

Con tredici voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) Di fissare per l'anno 2012, per i motivi di opportunità deducibili da quanto premesso, le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale propria (I.MU.) nelle seguenti misure:

• **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

- *conferma dell'aliquota di base dello 0,4% e delle detrazioni previste dalla legge*

• **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA**

- *conferma dell'aliquota di base dello 0,2%*

(l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 al comma 1-ter ha previsto l'esenzione di queste tipologie di fabbricati se ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT – in base alla previsione normativa queste tipologie di fabbricato in Comune di Chiuro non scontano l'IMU, salvo diversa successiva previsione di legge)

• **ALTRI IMMOBILI**

- *aumento di 0,5 punti percentuali rispetto all'aliquota di base prevista dalla legge - allo stato attuale l'aliquota passa dallo 0,76% allo 0,81%*

2) Di dare atto che tali aliquote verranno applicate con decorrenza 1° gennaio 2012.

3) Di dare altresì atto che, così come previsto dalla normativa citata in premessa, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati e in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del D.lgs n. 267/2000 e all'articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006, è facoltà del Comune di apportare modifiche alla deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU per l'anno 2012.

Quindi, riscontrata l'urgenza di procedere in merito, con tredici voti favorevoli, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.